

DPA e non DPA, ovvero cavalli 'a vita' o 'a macello'

E' **obbligatorio** per il proprietario dichiarare la destinazione finale del proprio animale tramite sottoscrizione del Capitolo IX (apposita pagina sul libretto del cavallo che va firmata dal proprietario e vidimata dall'AIA o APA); questo vale anche per gli equini registrati prima dell'avvio dell'anagrafe

1 **EQUIDE D.P.A.** = Destinato alla Produzione di Alimenti per consumo umano , cioè l'equide può essere destinato al macello, ed il proprietario:

- ha l'**obbligo di registrazione dei trattamenti farmacologici** sul registro dei farmaci, nonché, se si tratta delle sostanze essenziali previste dal Reg.1950/2006/CE, anche nel Capitolo IX del passaporto;
- ha l'**obbligo di tenere aggiornato il registro di carico e scarico** aziendale che dovrà essere **vidimato** e numerato dal Servizio Veterinario della USL, registrandovi ogni movimentazione del proprio animale.

Un equino DPA è definito "Impresa Alimentare" e quindi chiunque detiene tale animale

- è definito "Operatore del settore Alimentare" ed
- è quindi tenuto a fornire garanzie sulla sicurezza alimentare dettate dai numerosi regolamenti CEE.

Un equide DPA può diventare non DPA, ossia la destinazione può essere cambiata volontariamente in qualsiasi momento dal proprietario o imposta dalle autorità sanitarie se decadono i requisiti affinché l'animale possa essere considerato macellabile. Ad esempio un cavallo viene rubato o comunque scomparso dall'anagrafe senza che sia possibile ricostruire tutto il percorso, verrà escluso dalla macellazione in modo definitivo.

L'equide DPA non può utilizzare molti dei farmaci in commercio per la specie equina, visto il potenziale utilizzo delle carni per il consumo umano.

N.B. L'equide potrà essere destinato alla macellazione non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data della vidimazione del passaporto

2. **EQUIDE non D.P.A.** = Non Destinato alla Produzione di Alimenti per consumo umano, è un equide escluso a vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellato; questa scelta è vincolante anche per i proprietari successivi.

I proprietari di questi animali **non hanno obbligo di tenuta di registro né di registrazione dei trattamenti farmacologici ad eccezione della conservazione della copia gialla delle ricette, sino ad esaurimento del farmaco stesso.**

Nel registro di carico e scarico aziendale degli animali, per equidi non DPA, la movimentazione – esclusa la vendita – sarà effettuata con la sola conservazione della copia del modello IV rosa (quello di provenienza che deve essere compilato ogni volta che trasportate l'animale).

L'equide non DPA ha la possibilità di poter essere trattato con una gamma di farmaci e terapie molto più vasta, senza grosse limitazioni.